

Allegato "A" al n. 14493/7681 di rep.

STATUTO
DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA

ART. 1

E' costituita una società a responsabilità limitata denominata

"2i Towers S.r.l."

ART. 2

La società ha sede legale in Milano.

La società potrà istituire e sopprimere sedi secondarie, filiali, rappresentanze ed agenzie sia in Italia che all'estero.

ART. 3

La società ha per oggetto l'esercizio - non nei confronti del pubblico ed al solo scopo di investimento e non di collocamento - delle attività di assunzione (in sede di costituzione o successivamente) e gestione di interessenze e partecipazioni, sia direttamente sia indirettamente in altre società o imprese operanti nel settore

(i) della progettazione, costruzione e/o gestione di reti e infrastrutture per le telecomunicazioni, dell'offerta di servizi e sistemi chiavi in mano per il broadcast televisivo, le telecomunicazioni, il settore multimediale, l'information communication technology e l'automazione; le attività di servizi e consulenza in tali settori.

(ii) dell'installazione e dell'esercizio con qualsiasi tecnica, mezzo e sistema, di impianti, infrastrutture ed attrezzature fissi e mobili, reti dedicate e/integrate, per l'espletamento, la gestione e la commercializzazione, senza limiti territoriali, dei servizi di comunicazione elettronica, quali anche risultanti dall'evoluzione delle tecnologie e per lo svolgimento di attività ad essi anche indirettamente connesse, comprese quelle di progettazione, sviluppo, realizzazione, ricondizionamento, gestione e manutenzione;

(iii) progettazione, costruzione, commercializzazione e ricondizionamento degli apparati per le telecomunicazioni, il settore multimediale, l'information communication technology e l'automazione.

La società potrà svolgere tutte le attività finanziarie, mobiliari, immobiliari e commerciali che l'organo amministrativo ritenga connesse, strumentali, affini, complementari, utili e/o necessarie per la realizzazione delle attività che costituiscono l'oggetto sociale; potrà assumere interessenze e partecipazioni in altre società, enti ed organismi in genere, che abbiano scopi analoghi o connessi al proprio nonché concedere fidejussioni, avalli e prestare garanzie reali e personali in genere anche a favore di istituti bancari a fronte di obbligazioni anche per debiti di terzi nelle forme che di volta in volta verranno ritenute più confacenti dall'organo amministrativo nonché la stipulazione di contratti di mutuo e finanziamento in genere, sempre se utili o necessarie per la realizzazione delle attività che costituiscono l'oggetto sociale.

Tutte le suddette attività dovranno essere svolte nei limiti e nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti ed è in particolare escluso l'esercizio nei confronti del pubblico di ogni attività qualificata dalla normativa vigente come attività finanziaria nonché di ogni attività riservata agli iscritti in albi professionali.

ART. 4

La durata della società è fissata al 31 dicembre 2080.

LIBRO SOCI

ART. 5

La società tiene, a cura dell'organo amministrativo, con le stesse modalità stabilite dalla legge per gli altri libri sociali, il libro dei soci, nel quale devono essere indicati il nome e il domicilio dei soci, la partecipazione di spettanza di ciascuno, i versamenti fatti sulle partecipazioni, le variazioni nelle persone dei soci, nonché, ove comunicato, il loro indirizzo telefax e di posta elettronica, ai fini stabiliti dal presente statuto.

Il trasferimento delle partecipazioni e la costituzione di diritti reali sulle medesime hanno effetto di fronte alla società dal momento dell'iscrizione nel libro dei soci, da eseguirsi a cura degli amministratori a seguito del deposito nel registro delle imprese ai sensi di legge.

Il domicilio dei soci, per quanto concerne i rapporti con la società, è quello risultante dal libro dei soci.

CAPITALE

ART. 6

Il capitale della società è di euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) diviso in quote.

In caso di decisione di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione delle partecipazioni da essi possedute. Salva l'ipotesi disciplinata dall'art. 2482-ter c.c., e a condizione che la relativa delibera assembleare sia assunta da tutti i soci all'unanimità, l'aumento di capitale potrà essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi.

L'acquisto da parte della società di beni o crediti dei soci fondatori, dei soci e degli amministratori nei due anni dall'iscrizione della società nel Registro delle Imprese non deve essere autorizzato con decisione dei soci.

VERSAMENTI E FINANZIAMENTI DEI SOCI

ART. 7

La società, nel rispetto delle norme vigenti in materia di raccolta del risparmio presso i soci, può acquisire dai soci versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso ovvero stipulare con i soci finanziamenti con obbligo di rimborso, anche senza corresponsione di interessi ovvero può acquisire fondi dai soci anche ad altro titolo, sempre con obbligo di rimborso.

In tutti i casi sopra indicati i soci possono rifiutare il versamento.

CONFERIMENTI

ART. 8

Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica ed in particolare beni in natura, crediti, prestazioni d'opera o di servizi a favore della società.

In caso di conferimenti aventi ad oggetto prestazioni d'opera o di servizi a favore della società, la polizza di assicurazione o la fideiussione bancaria richieste a supporto di detti conferimenti possono in ogni momento essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione presso la società del corrispondente importo in denaro.

TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI

ART. 9

Le quote possono essere trasferite liberamente dai soci.

ASSEMBLEA

ART. 10

L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo presso la sede sociale o in altro luogo, purché in Italia o in altro Paese dell'Unione Europea.

Nell'avviso di convocazione, da spedirsi a mezzo raccomandata, anche a mano, telefax o posta elettronica ai soci nel domicilio risultante dal libro soci, almeno otto giorni prima dell'adunanza o, in caso di urgenza almeno tre giorni prima dell'adunanza, devono essere indicati il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza stessa nonché l'ordine del giorno in discussione.

Analoghe indicazioni devono essere precisate per l'eventuale seconda convocazione.

Un'assemblea dei soci che non sia convocata in conformità con le disposizioni che precedono, sarà tuttavia validamente costituita se in essa è rappresentato l'intero capitale della Società, in persona o per delega, e se tutti i Consiglieri (o, se del caso, l'Amministratore Unico) e i sindaci effettivi (se nominati) sono presenti, oppure sono stati informati degli argomenti all'ordine del giorno dell'assemblea almeno un (1) giorno prima dell'assemblea stessa e nessuno si è opposto alla discussione degli argomenti all'ordine del giorno.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico o, in mancanza, dalla persona designata dagli intervenuti.

ART. 11

L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale e delibera con il voto favorevole dei soci che rappresentano la maggioranza del capitale presente o rappresentato in assemblea e, nei casi previsti dai numeri 4 e 5 del secondo comma dell'art. 2479 c.c. con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale.

ART. 12

Possono intervenire in assemblea tutti coloro che risultino iscritti nel libro dei soci.

Ciascun socio, che abbia diritto a prendere parte all'assemblea dei soci, potrà, mediante delega scritta, delegare uno o più terzi, che non dovranno essere necessariamente dei soci, a rappresentare tale socio in quell'assemblea. E' ammessa la possibilità per i partecipanti all'assemblea di intervenire a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audio o video, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.

In tal caso dovrà essere consentito:

- al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti;
- al Presidente di regolare lo svolgimento dell'assemblea, far constare e proclamare i risultati della votazione;
- al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- a tutti gli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea con possibilità di ricevere e trasmettere documentazione sempre in tempo reale.

La riunione si considererà tenuta nel luogo ove si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il soggetto verbalizzante onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

AMMINISTRAZIONE

ART. 13

La società è amministrata da un Amministratore Unico, anche non socio, o un Consiglio di Amministrazione, composto da un numero di membri da tre a sette, anche non soci, secondo quanto stabilito all'atto della nomina.

Gli amministratori durano in carica a tempo indeterminato, salvo revoca o dimissioni, ovvero per un periodo determinato fissato al tempo della loro nomina e sono rieleggibili.

La redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o scissione, nonché le decisioni di aumento del capitale ai sensi dell'art. 2481 c.c. sono in ogni caso di competenza dell'organo amministrativo.

ART. 14

Il Consiglio di Amministrazione, nella prima seduta successiva alla sua nomina, ove non abbiano provveduto i soci, elegge fra i propri membri un Presidente ed eventualmente uno o più Vice Presidenti.

ART. 15

Il Presidente, o chi ne fa le veci, ovvero l'Amministratore Delegato, se nominato, riunisce il Consiglio di Amministrazione nella sede sociale o altrove ogni volta che lo giudichi opportuno oppure ne riceva domanda scritta dalla maggioranza dei Consiglieri in carica o dall'Organo di Controllo, se nominato.

Nell'avviso di convocazione, da spedirsi a mezzo raccomandata, anche a mano, telefax o posta elettronica agli amministratori e all'Organo di Controllo, se nominato, almeno tre giorni prima dell'adunanza ovvero, in caso di urgenza, almeno un giorno prima, devono essere indicati il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza stessa nonché l'ordine del giorno in discussione.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in mancanza, dall'amministratore designato dagli intervenuti.

E' ammessa la possibilità di intervento a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audio o video, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento.

In tal caso dovrà essere consentito:

- al Presidente dell'adunanza di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti;
- al Presidente di regolare lo svolgimento dell'adunanza, far constare e proclamare i risultati della votazione;
- al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- a tutti gli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea con possibilità di ricevere e trasmettere documentazione sempre in tempo reale.

La riunione si considererà tenuta nel luogo ove si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il soggetto verbalizzante onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

Il Presidente può altresì stabilire che le decisioni siano adottate in base a consenso espresso per iscritto, secondo modalità che saranno da lui stesso

stabilite ma che devono in ogni caso assicurare la chiara indicazione della decisione presa.

ART. 16

Il Consiglio di Amministrazione è validamente riunito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

ART. 17

L'organo amministrativo ha i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società senza limitazioni, con facoltà di compiere tutti gli atti che ritiene opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge e lo statuto, in modo tassativo, riservano ai soci.

ART. 18

Il Consiglio di Amministrazione può delegare in tutto od in parte le proprie attribuzioni a Consiglieri Delegati, determinando i limiti della delega. L'organo amministrativo potrà nominare Direttori, Direttori Generali, institori e procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti determinandone i poteri.

ART. 19

Gli amministratori hanno la rappresentanza generale della società di fronte ai terzi ed in giudizio.

In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, la rappresentanza della società spetta al Presidente e, nei limiti della delega, all'Amministratore Delegato.

La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, ai direttori generali, agli institori ed ai procuratori nei limiti dei poteri determinati dall'Organo Amministrativo nell'atto di nomina.

ART. 20

I soci potranno decidere di attribuire un compenso agli amministratori che potrà essere determinato in misura fissa o nella forma di partecipazione agli utili.

Gli amministratori avranno in ogni caso diritto al rimborso delle spese necessarie per l'esecuzione del loro mandato.

E' possibile prevedere a favore degli amministratori un'indennità per la cessazione del rapporto di collaborazione, la cui definizione è demandata all'assemblea.

ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE

ART. 21

La società può nominare un Organo di Controllo e/o un Revisore. La nomina dell'Organo di Controllo e/o del Revisore è in ogni caso obbligatoria nelle ipotesi previste dall'art. 2477 del Codice Civile e negli altri casi previsti dalla legge.

L'Organo di Controllo è costituito, alternativamente, su decisione dei Soci da adottare in sede di nomina, da un membro effettivo detto Sindaco Unico oppure da tre membri effettivi e due supplenti che formano il Collegio Sindacale. All'atto della nomina i Soci determinano anche il compenso spettante al Sindaco Unico o ai membri effettivi del Collegio Sindacale.

L'Organo di Controllo nominato vigila sull'osservanza della legge e delle norme di funzionamento della società, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo,

amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Esso esercita, altresì, la revisione legale dei conti della società, salvo che per particolari disposizioni di legge o per diversa decisione dei soci sia nominato all'uopo un Revisore. Quando l'Organo di Controllo esercita la revisione legale, tutti i suoi membri, effettivi e supplenti, devono essere iscritti nel registro dei revisori legali.

All'Organo di Controllo, anche monocratico, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni. Quando l'Organo di Controllo è strutturato in forma collegiale, le sue riunioni possono svolgersi anche per audio conferenza o video conferenza nel rispetto delle condizioni di cui al precedente articolo 15 mutate per l'Organo di Controllo strutturato nei termini sopra indicati.

Il Revisore è nominato con decisione dei Soci, su proposta motivata dell'Organo di Controllo, e può essere sia un revisore legale dei conti persona fisica che una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro.

Il Sindaco Unico o il Collegio Sindacale e il Revisore, se nominato, durano in carica per tre esercizi con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

TITOLI DI DEBITO

ART. 22

La società può emettere titoli di debito, che possono essere sottoscritti unicamente dai soggetti a ciò legittimati dalla normativa vigente, su decisione dell'assemblea dei soci che delibera con il voto favorevole della maggioranza del capitale sociale.

ESERCIZI SOCIALI - BILANCIO E UTILI

ART. 23

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo procederà alla formazione del bilancio che verrà depositato secondo le norme di legge in materia.

Il bilancio deve essere presentato ai soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale salva la possibilità di un maggior termine nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 2364 secondo comma c.c.

ART. 24

Gli utili derivanti dal bilancio regolarmente approvato dall'assemblea saranno destinati per il 5% (cinque per cento) alla riserva legale fino a che quest'ultima non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale e per il resto saranno destinati secondo la decisione dei soci che approva il bilancio.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ART. 25

La società si scioglie nei casi e con i modi previsti dalla legge.

La nomina e la revoca dei liquidatori è di competenza dell'assemblea dei soci, che delibera con le maggioranze previste per le modificazioni dello statuto. In caso di nomina di pluralità di liquidatori, gli stessi costituiscono il collegio di liquidazione.

LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

ART. 26

Il presente statuto è disciplinato ed interpretato ai sensi della legge italiana.

Ogni controversia tra i soci ovvero tra essi e la Società in merito alla validità,

efficacia, interpretazione ed esecuzione del presente Statuto e/o dell'atto costitutivo della Società, verrà rimessa alla competenza esclusiva del Tribunale di Milano, ferme le eventuali altre competenze inderogabili stabilite dalla normativa vigente.

RINVIO

ART. 27

Per tutto quanto non previsto nel presente atto si fa espresso richiamo alle vigenti disposizioni di legge in materia.

F.to Mauro Miglio

F.to Carlo Marchetti notaio